




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



Disposizioni in materia di equo compenso per lo
svolgimento di attività professionali

AA.C. 301, 1979, 2192

Schede di lettura

n. 385

1 dicembre 2020

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di Progetti di legge

Disposizioni in materia di equo compenso per lo
svolgimento di attività professionali

AA.C. 301, 1979, 2192

Schede di lettura

n. 385

1 dicembre 2020

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento giustizia

☎ 066760-9148 – ✉ st_giustizia@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: gj0150.docx

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Quadro normativo	3
Contenuto delle proposte di legge	9
▪ A.C. 2192, Morrone e altri	9
▪ A.C. 1979, Mandelli e altri	16
▪ A.C. 301, Meloni	19

Schede di lettura

QUADRO NORMATIVO

Nella scorsa legislatura, per porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti “forti” - individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle PMI – sono stati approvati in rapida successione l’art. 19-quaterdecies del **decreto-legge n. 148 del 2017** (cd. decreto fiscale), e l’art. 1, commi 487 e 488, della legge n. 205 del 2017 (**legge di bilancio 2018**), che hanno disciplinato l'**equo compenso per le prestazioni professionali** degli avvocati, poi esteso anche alle altre professioni regolamentate e nell'ambito del lavoro autonomo.

Il superamento del sistema tariffario

Prima di descrivere la normativa vigente, occorre preliminarmente ricordare che nel nostro ordinamento il compenso del professionista è stato a lungo commisurato in base a un **sistema tariffario obbligatorio**.

Sulla materia è intervenuta la c.d. **legge Bersani** (legge n. 248 del 2006, di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006) che, all'articolo 2, in conformità al principio comunitario di **libera concorrenza** e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, ha **abrogato** le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'obbligatorietà dei **minimi tariffari**.

Il **definitivo superamento del sistema tariffario** è stato successivamente opera dell'art. 9 del **DL n. 1 del 2012**¹, che ha previsto l'abrogazione definitiva delle tariffe delle **professioni regolamentate** (oltre ai minimi, vengono meno anche i massimi tariffari), introducendo una nuova disciplina del compenso professionale: **il professionista può liberamente pattuire qualunque compenso con il cliente**, purché adeguato all'importanza dell'opera. Inoltre, l'art. 9 del DL 1/2012 ha previsto che, in caso di **liquidazione da parte di un organo giurisdizionale**, la determinazione del compenso professionale debba essere effettuata con riferimento a **parametri tariffari** stabiliti con decreto del ministro vigilante. Per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia si fa riferimento al **D.M. 20 luglio 2012, n. 140**; per gli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro al D.M. 21 febbraio 2013, n. 46 e, per le professioni dei medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica, al D.M. 19 luglio 2016, n. 165.

Con particolare riferimento alla **professione forense**, la legge professionale (**legge n. 247 del 2012**, art. 13) ha stabilito per i compensi la possibile pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per **convenzione** avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni

¹ D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27.

o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovargli, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

A richiesta, l'avvocato è altresì tenuto a comunicare in forma scritta al cliente la prevedibile misura del compenso, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

L'art. 13 della legge professionale forense ha previsto l'aggiornamento ogni 2 anni dei **parametri per la liquidazione dei compensi indicati nel DM giustizia**, su proposta del CNF. Oggi si fa riferimento al **D.M. 10 marzo 2014, n. 55²**: il decreto ministeriale si compone di una parte normativa, che detta i criteri generali per la determinazione dei compensi, e di tabelle parametriche, una per ogni tipo di procedimento civile e per il processo penale, con la indicazione del parametro di valore medio. Ciascuna tabella è divisa nelle 4 fasi procedurali (studio della controversia, attività istruttoria, attività dibattimentale e decisione) e per scaglioni di valore che replicano quelli ministeriali per il pagamento del contributo unificato.

Per la professione forense, i parametri trovano applicazione: quando il giudice liquida le spese al termine dei giudizi; quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso in forma scritta; quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso consensualmente.

In particolare, l'**art. 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017** ha disciplinato il **compenso degli avvocati nei rapporti professionali con imprese bancarie e assicurative**, nonché con **imprese diverse dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese, quando il rapporto professionale sia** regolato da una convenzione. Il legislatore ha introdotto una disciplina del compenso e ha richiesto che tale compenso sia equo, presupponendo che la convenzione sia stata predisposta unilateralmente dal cliente "forte" a svantaggio del professionista.

A tal fine, il decreto-legge ha introdotto nella **legge professionale forense** (legge n. 247 del 2012) l'**articolo 13-bis**, poi modificato a distanza di poche settimane dalla legge di bilancio 2018, che definisce **equo il compenso dell'avvocato** determinato nelle convenzioni quando esso sia:

- «**proporzionato** alla quantità e alla qualità del **lavoro svolto**» nonché «al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale» nonché
- **conforme ai parametri** determinati dal decreto del Ministro della Giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale.

L'articolo 13-bis, inoltre, qualifica come "**vessatorie**" le clausole contenute nelle convenzioni che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un **significativo squilibrio contrattuale a carico**

² *Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.*

dell'avvocato e presume, in particolare, la natura vessatoria di alcune specifiche ed elencate clausole.

Si presumono vessatorie le clausole che consistono:

- nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve esercitare a titolo gratuito;
- nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
- nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese;
- nella previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- nella previsione, nell'ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, che all'avvocato sia riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche nel caso che le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte;
- nella previsione che, in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto.

L'elenco delle clausole di cui la disposizione **presume il carattere vessatorio** è introdotto dalla locuzione "in particolare"; non si tratta dunque di un'elencazione a carattere esaustivo. La **presunzione ha carattere assoluto**³, e determina la **nullità** delle clausole stesse.

L'art. 13-bis della legge forense, dunque, non si limita a garantire il contraente debole - che in questo caso si presume essere l'avvocato - attraverso una specifica sottoscrizione della clausola vessatoria, per espressa accettazione (come richiesto dall'art. 1341, secondo comma, del codice civile), né richiede che le clausole vessatorie siano oggetto di trattativa individuale (come richiesto dall'art. 34, comma 4, del Codice del consumo nei rapporti professionista/consumatore), ma qualifica comunque tali clausole come *contra legem*, delimitando l'autonomia contrattuale.

³ La legge di bilancio 2018 ha infatti eliminato dall'art. 13-bis, comma 5, l'inciso che qualificava le clausole come vessatorie «salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione». Peraltro, il richiamo alle specifiche trattative e alla specifica approvazione della clausola permane, nonostante la modifica apportata dalla legge di bilancio, al comma 7 dell'art. 13-bis, in base al quale sono escluse come prova della specifica trattativa e approvazione le dichiarazioni contenute nelle convenzioni, che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità.

Le clausole vessatorie sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto; inoltre, **la nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato**. **L'azione di nullità è imprescrittibile**⁴.

Il **giudice**, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola, ne dichiara la nullità e **determina il compenso dell'avvocato** tenuto conto dei **parametri** previsti dal decreto del Ministro della giustizia.

Il **comma 2 dell'articolo 19-quaterdecies**, inoltre, **ha esteso il diritto all'equo compenso** previsto per la professione forense, in quanto compatibile, anche a tutti i **rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti**, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui **parametri** sono definiti dai decreti ministeriali di attuazione del decreto-legge n. 1 del 2012.

Tale decreto-legge, con esclusivo riferimento alle professioni ordinistiche, ha soppresso le tariffe professionali ed ha introdotto i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi in caso di mancato accordo tra le parti (v. *sopra* "Quadro normativo").

Il **comma 3 dell'articolo 19-quaterdecies** ha previsto che la **pubblica amministrazione** debba garantire il principio dell'equo compenso per le prestazioni professionali relative ad incarichi successivi all'entrata in vigore della disposizione. A tal fine dovrà dare attuazione ai principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia della propria attività.

Il comma 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria mentre il **comma 4-bis**, introdotto dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 488), **esclude** l'applicazione della disciplina sull'equo compenso agli **agenti della riscossione**.

Si ricorda, al riguardo che in data 22 novembre 2017 **l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 22 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, ha deliberato l'invio di una segnalazione ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto alcune disposizioni previste nel d.l. 148/2017 e nel DDL AC 4741 di conversione dello stesso, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie" (c.d. decreto fiscale).

In primo luogo, è stata segnalata la contrarietà ai principi concorrenziali di quanto previsto dall'art. 19-*quaterdecies* in tema di "equo compenso" per le professioni, che introduce il principio generale per cui le clausole contrattuali tra i professionisti e alcune categorie di clienti, che fissino un compenso a livello inferiore rispetto ai valori stabiliti in parametri individuati da decreti ministeriali, sono da considerarsi vessatorie e quindi nulle. Secondo l'Autorità, la disposizione, nella misura in cui collega l'equità del

⁴ La legge di bilancio 2018 ha infatti abrogato l'originario comma 9 dell'art. 13-bis, che prevedeva che l'azione di nullità di una o più clausole soggiacesse a un termine di decadenza di 24 mesi dalla data di sottoscrizione.

compenso a parametri tariffari contenuti nei decreti anzidetti, reintroduce di fatto i minimi tariffari, con l'effetto di ostacolare la concorrenza di prezzo tra professionisti nelle relazioni commerciali con alcune tipologie di clienti c.d. "forti" e ricomprende anche la Pubblica Amministrazione.

L'Autorità ha sottolineato come, secondo i consolidati principi antitrust nazionali e comunitari, le tariffe professionali fisse e minime costituiscano una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono ai professionisti di adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione. L'Autorità ha quindi concluso che *"l'articolo 19 quaterdecies in quanto idoneo a reintrodurre nell'Ordinamento un sistema di tariffe minime, peraltro esteso all'intero settore dei servizi professionali, non risponde ai principi di proporzionalità concorrenziale, oltre a porsi in stridente controtendenza con i processi di liberalizzazione che, negli anni più recenti, hanno interessato il nostro ordinamento anche nel settore delle professioni regolamentate"*.

CONTENUTO DELLE PROPOSTE DI LEGGE

Le proposte di legge A.A..C 301, 1979 e 2192, all'esame della commissione, intervengono tutte in materia di **equo compenso per lo svolgimento di attività professionali**: l'impianto delle stesse tuttavia diverge sotto diversi profili.

In particolare, tutte le proposte ampliano **l'ambito applicativo dell'attuale disciplina sull'equo compenso**. Tuttavia:

- l'A C. 2192 (Morrone) si applica a tutte le attività professionali che trovano fondamento in convenzioni, le cui clausole sono unilateralmente predisposte o applicate dal cliente e sono svolte **in favore di imprese bancarie e assicurative**, nonché di imprese che nel triennio precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di **60 lavoratori o** hanno presentato **ricavi annui superiori a 10 milioni di euro**.
- l'AC 1979 (Mandelli) si applica a «**qualsiasi rapporto professionale** avente ad oggetto le prestazioni di un avvocato e di qualsiasi altro professionista», e ciò **a prescindere** dal fatto che la prestazione trovi fondamento in **convenzioni** ed a prescindere dal carattere unilaterale o meno della fonte dalla quale si ricava la pattuizione del compenso Viene dunque soppresso ogni riferimento alla natura dell'impresa committente (es. bancaria o assicurativa) o alla sua dimensione, **escludendo** l'applicabilità dell'**equo compenso** soltanto per le prestazioni professionali svolte nei confronti di **consumatori o utenti e agenti della riscossione..**
- l'AC 301 (Meloni) ha una portata ancora più ampia, applicandosi a **tutti i rapporti professionali senza alcuna eccezione**.

A.C. 2192, Morrone e altri

La proposta di legge C. 2192 muove dalla convinzione che le modifiche introdotte nella scorsa legislatura (*si veda paragrafo sul quadro normativo*) non abbiano sortito gli effetti sperati e dunque prevede una riforma volta ad assicurare ai professionisti un compenso minimo garantito, da individuare negli attuali parametri fissati dai decreti ministeriali.

A tal fine, la proposta di legge **abroga** sia l'articolo 13-bis della legge professionale forense, che l'articolo 19-*quater* del decreto-legge n. 148 del 2017 (art. 6), sostituendoli con **una nuova disciplina** dell'equo compenso (articoli 1, 2 e 3). Di seguito si dà conto della riforma, confrontandola con le disposizioni attualmente in vigore.

Analiticamente, in base all'**articolo 1**, la proposta di legge disciplina il compenso del professionista in relazione a tutte le attività professionali che:

- trovano fondamento in **convenzioni**, le cui clausole sono unilateralmente predisposte o applicate dal cliente;
- sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese che nel triennio precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di **60 lavoratori** o hanno presentato **ricavi annui superiori a 10 milioni di euro**.

Rispetto alla normativa vigente, contenuta nell'art. 13-bis, comma 1, della legge n. 247 del 2012, la proposta **amplia l'ambito applicativo della disciplina sull'equo compenso** delineando, in relazione alla realtà produttiva italiana, le caratteristiche che deve avere l'impresa per poter essere considerata, rispetto al professionista, un contraente "forte".

Attualmente, infatti, la disciplina sull'equo compenso si applica, oltre che in relazione alle imprese bancarie e assicurative, anche in tutti i rapporti basati su convenzioni tra professionista e impresa diversa dalla micro, piccola e media impresa come definite dalla **raccomandazione 2003/361CE** della Commissione, del 6 maggio 2003.

In base ai parametri europei, "la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano **meno di 250 persone**, il cui **fatturato annuo non supera i 50 milioni** di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Normativa vigente	A.C. 2192
Legge n. 247 del 2012 Art. 13-bis. <i>Equo compenso e clausole vessatorie</i>	Art. 1. <i>Ambito di applicazione</i>
<p>1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.</p> <p>[...]</p>	<p>1. La presente legge disciplina i rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché delle imprese che nel triennio precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di sessanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.</p> <p>2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono unilateralmente predisposte o comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.</p>

L'**articolo 2**, sostanzialmente ricalcando l'attuale contenuto dell'art. 13-bis della legge forense, detta la disciplina dell'**equo compenso** e qualifica come **vessatorie** alcune **clausole** che, laddove inserite nelle convenzioni tra cliente e professionista, sono da considerarsi **nulle**.

Normativa vigente	A.C. 2192
<p>Legge n. 247 del 2012</p> <p>Art. 13-bis</p> <p><i>Equo compenso e clausole vessatorie</i></p> <p>[...]</p> <p>2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.</p>	<p>Art. 2.</p> <p><i>Disciplina dell'equo compenso e delle clausole vessatorie per le prestazioni dei professionisti</i></p> <p>1. Ai fini della presente legge si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui all'articolo 1 quando, in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale nonché all'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste, il compenso risulta conforme ai parametri definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.</p>
<p>3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.</p>	<p>2. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all'articolo 1 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.</p>
<p>4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.</p>	<p>3. Ai fini della presente legge si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui all'articolo 1 che determinano, in ragione della non equità del compenso pattuito o delle altre previsioni in esse contenute, un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista.</p>
<p>5. In particolare si considerano vessatorie le clausole che consistono:</p>	<p>4. <i>Identico:</i></p>
<p>a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;</p>	<p>a) <i>identica;</i></p>
<p>b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;</p>	<p>b) <i>identica;</i></p>
<p>c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo</p>	<p>c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo</p>

Normativa vigente	A.C. 2192
gratuito;	gratuito;
d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;	d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;
e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;	e) <i>identica</i> ;
f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;	f) <i>identica</i> ;
g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;	g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;	h) nella previsione che, in ipotesi di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.	i) <i>identica</i> .
	<p>5. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.</p>
6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a), b), c), d), e), g), h) e i), si considerano vessatorie.	6. Le clausole di cui al comma 4 si presumono vessatorie in via assoluta, anche se oggetto di trattativa.
7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione	7. Non costituiscono prova della specifica trattativa e approvazione le dichiarazioni contenute nelle convenzioni di cui all'articolo 1 che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative, senza la specifica

Normativa vigente	A.C. 2192
delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.	indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.
8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.	8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 3, 4 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio, salva rinuncia espressa e irrevocabile da parte del professionista nel cui interesse essa è prevista.
9. Abrogato ⁵ .	
10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.	9. Il giudice, accertata la non equità del compenso del professionista, ne determina il compenso applicando i parametri previsti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il giudice, altresì, accertato il carattere vessatorio di una clausola ai sensi dei commi 3, 4, e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della stessa.
	10. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario di cui all'articolo 2946 del codice civile decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa. In caso di una pluralità di prestazioni prestate a seguito di un unico incarico e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile.	11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del codice civile.

In particolare, come si evince dal testo a fronte, la proposta ritiene equo il compenso conforme ai parametri definiti dai regolamenti ministeriali e, rispetto alla disciplina vigente, prevede che nella valutazione dell'equità si tenga conto – oltre che della quantità e qualità del lavoro svolto, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione – anche dell'**eventuale ripetitività delle prestazioni richieste** (comma 1).

⁵ La disposizione prevedeva: «9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

Si valuti la correzione del refuso al comma 1 che, mutuando la formulazione dal comma 2 dell'art. 13-bis della legge forense, fa riferimento ancora alla "prestazione legale" e non alla prestazione professionale.

La proposta, inoltre, conferma:

- la presunzione relativa di unilateralità nella predisposizione delle convenzioni ed estende tale presunzione anche agli accordi preparatori (comma 2);
- il carattere vessatorio delle clausole che determinano un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista (commi 3 e 4). Peraltro, la presunzione ha carattere assoluto e opera anche quando il contenuto della clausola sia stato oggetto di specifica trattativa (comma 6).

Con previsione innovativa rispetto alla disciplina vigente:

- l'art. 2 comma 5 **esclude la natura vessatoria** delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano principi contenuti in convenzioni internazionali;
- l'art. 2, comma 8, prevede che la **nullità** delle clausole vessatorie, pur **rilevabile d'ufficio**, possa essere oggetto di **rinuncia da parte del professionista**, che dovrà in merito pronunciarsi in modo espresso e irrevocabile.

Si osserva che da una parte la proposta afferma la natura vessatoria e la nullità, ope legis, delle clausole che determinano uno squilibrio tra le parti, suffragata da una rilevabilità della nullità d'ufficio e, dall'altra, consente comunque al professionista di rinunciare a far valere tale nullità, accettando comunque il compenso non equo. Si valuti l'opportunità di effettuare un coordinamento tra le diverse previsioni.

Accertata la non equità del **compenso**, in base al comma 9 dell'art. 2 il giudice lo **ridetermina applicando i parametri** previsti dai decreti ministeriali (la disciplina vigente demanda al giudice di "tenere conto" dei suddetti parametri).

Infine, l'art. 2, comma 10 individua in **10 anni il termine di prescrizione** del diritto al compenso da parte del professionista e specifica che – in caso di pluralità di prestazioni a seguito di un unico incarico – il termine decorre dall'ultima prestazione.

L'**articolo 3** da una parte estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della **pubblica amministrazione** e degli **agenti della riscossione**, dall'altra però prevede che in relazione a quelle prestazioni i **compensi** siano **dimezzati**.

Si valuti l'opportunità di coordinare la previsione che estende la disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese nei confronti della PA, con quella che dispone che, per tali prestazioni, i compensi siano dimezzati.

Normativa vigente	A.C. 2192
<p>Legge n. 247 del 2012 Art. 13-bis <i>Equo compenso e clausole vessatorie</i></p> <p>[...]</p> <p>3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p> <p>[...]</p> <p>4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli agenti della riscossione, che garantiscono, comunque, al momento del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste.</p>	<p>Art. 3. <i>(Disciplina dell'equo compenso e delle clausole vessatorie per le prestazioni dei professionisti a favore della pubblica amministrazione e degli agenti della riscossione)</i></p> <p>1. La pubblica amministrazione e gli agenti della riscossione applicano, in relazione alle prestazioni rese dai professionisti, le disposizioni in materia di equo compenso stabilite dall'articolo 2, prevedendo che i compensi siano ridotti della metà. Trovano integrale applicazione le disposizioni dell'articolo 2 in materia di clausole vessatorie.</p>

L'**articolo 4** consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'**azione di classe**, proposta dal **consiglio nazionale dell'ordine**.

La disposizione richiama sia la vigente disciplina dell'azione di classe (art. 140-bis del codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206 del 2005) che quella che entrerà in vigore a partire dal 19 maggio 2021 a seguito della [riforma della class action](#) operata dalla legge n. 31 del 2019 (che ha inserito nel codice di procedura civile gli artt. 840-bis e seguenti).

L'**articolo 5** istituisce presso il Ministero della giustizia l'**Osservatorio nazionale sull'equo compenso**, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere **pareri** o formulare **proposte** sugli atti normativi che intervenissero sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinassero le convenzioni e **segnalare** al Ministro pratiche elusive delle disposizioni sull'equo compenso.

L'osservatorio, nominato per 3 anni con decreto del Ministro della giustizia, che lo presiede (potendo comunque individuare un suo delegato), dovrà essere composto da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali.

Si valuti l'opportunità di chiarire se la disposizione intende inserire nell'Osservatorio esclusivamente i rappresentanti degli ordini professionali vigilati

dal Ministero della giustizia. Si ricorda infatti che per le professioni sanitarie è competente il Ministro della salute.

L'**articolo 6**, come preannunciato, **abroga** sia l'art. 13-bis della legge professionale forense, che l'art. 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017, i cui contenuti sono trasfusi negli articoli 1-3 della p.d.l.

L'**articolo 7**, infine, reca una **disposizione transitoria** prevedendo che la riforma trovi applicazione per gli incarichi professionali conferiti dopo l'entrata in vigore della legge.

A.C. 1979, Mandelli e altri

La proposta muove dall'esigenza di introdurre alcuni **correttivi** agli interventi legislativi della scorsa legislatura, la cui applicazione pratica avrebbe palesato, secondo quanto sottolineato nella relazione illustrativa, i seguenti problemi:

- la tendenza dei contraenti forti a sviare l'applicazione della disciplina dell'equo compenso evitando di sottoscrivere con i professionisti "convenzioni", e utilizzando invece accordi di forma diversa;
- il limite dell'inapplicabilità della disciplina sull'equo compenso a imprese che, pur definite piccole e micro dal legislatore europeo, sono invece da considerare medio-grandi, e dunque contraenti forti rispetto al professionista, nel tessuto produttivo italiano;
- la ritrosia della pubblica amministrazione nel riconoscere il diritto dei professionisti all'equo compenso;
- l'applicabilità della normativa sull'equo compenso ai rapporti instaurati prima della riforma;
- il carattere quasi onnicomprensivo del regolamento ministeriale del 2012 che pretende di individuare parametri per la liquidazione dei compensi professionali applicabili a molte eterogenee realtà professionali.

Al riguardo, l'**articolo 1** della proposta di legge **definisce l'equo compenso**, senza fare riferimento alle convenzioni e senza usare più l'espressione "parametri", ma rinviando ai **compensi previsti dai regolamenti ministeriali**; per gli avvocati, si tratta dei compensi definiti dal DM giustizia, emanato in attuazione della legge professionale forense, e per tutti gli altri **professionisti**, dei compensi definiti da specifici DM emanati in attuazione dell'art. 9 del DL n. 1/2012.

Dalla formulazione dell'art. 1 sembra che la proposta di legge intenda eliminare i parametri, rimettendo ai regolamenti l'individuazione dei compensi,

con una modalità analoga a quella che comportava, prima del 2012, l'adozione del sistema delle tariffe professionali. In realtà, però, come si vedrà poi dalla lettura dell'art. 4, la proposta conferma che i regolamenti ministeriali devono stabilire "parametri" e non compensi.

Normativa vigente	A.C. 1979
<p>Legge n. 247 del 2012 Art. 13-bis <i>Equo compenso e clausole vessatorie</i></p> <p>[...]</p> <p>2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.</p>	<p>Art. 1. <i>Definizione</i></p> <p>1. Ai fini della presente legge per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:</p> <p>a) per gli avvocati dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;</p> <p>b) per i professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.</p>

L'articolo 2 definisce il campo d'applicazione dell'equo compenso, specificando che la disciplina si applica a «qualsiasi rapporto professionale avente ad oggetto le prestazioni di un avvocato e di qualsiasi altro professionista», e ciò a prescindere dal fatto che la prestazione trovi fondamento in **convenzioni** ed a prescindere dal carattere unilaterale o meno della fonte dalla quale si ricava la pattuizione del compenso (comma 1).

Viene dunque soppresso ogni riferimento alla natura dell'impresa committente (es. bancaria o assicurativa) o alla sua dimensione, **escludendo** l'applicabilità dell'**equo compenso** soltanto per le prestazioni professionali svolte nei confronti di (comma 2):

- **consumatori o utenti.** Si tratta, in base all'art. 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005) di qualsiasi «persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta»;
- **agenti della riscossione.** La proposta fa salva la vigente esclusione prevista dall'art. 19-quaterdecies, comma 4-bis.

La disposizione, infine (comma 3), prevede la retroattività della disciplina dell'equo compenso; essa dovrà trovare applicazione ai rapporti professionali:

- svolti in base a convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore della legge; *si valuti l'opportunità di specificare se la retroattività sia circoscritta ai rapporti ancora in corso o anche a quelli già conclusi;*
- conferiti dopo l'entrata in vigore della legge; *si valuti l'opportunità di sopprimere questa previsione, essendo pacifica l'applicazione della norma ai rapporti instaurati successivamente all'entrata in vigore della legge;*
- conferiti anteriormente all'entrata in vigore della legge, ma in corso di esecuzione alla stessa data.

L'**articolo 3**, rubricato "Azione collettiva", consente ai **consigli nazionali** delle professioni di **adire l'autorità giudiziaria** per far accertare la violazione delle disposizioni sull'equo compenso e, conseguentemente, inibire ai committenti l'uso di clausole vessatorie. Questa disposizione, diversamente dalle precedenti, si riferisce non a tutti i committenti diversi da utenti e consumatori o da agenti della riscossione – come previsto dal campo d'applicazione dell'equo compenso delineato dall'art. 2 - bensì esclusivamente ai committenti "**imprese bancarie e assicurative**" nonché alle **imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese**, come definite dalla disciplina UE. L'art. 3, infatti, consente ai Consigli nazionali di agire esclusivamente per far valere le violazioni da parte dei soggetti indicati dall'art. 13-bis, comma 1, della legge professionale forense.

Si valuti l'opportunità di un coordinamento di questa previsione con l'estensione del campo d'applicazione della disciplina dell'equo compenso realizzata dall'art. 2.

L'**articolo 4** demanda al Ministro della giustizia, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della riforma, l'**emanazione di specifici decreti ministeriali** per stabilire i **parametri** per l'applicazione dell'equo compenso in sede di liquidazione dello stesso da parte del giudice. Il Ministro dovrà dettare parametri specifici in relazione a **ciascuna professione vigilata**, sentiti gli ordini professionali coinvolti. L'intento è dunque quello di superare il DM. 20 luglio 2012, n. 140, che attualmente, in via generale, detta i parametri per la maggior parte delle professioni vigilate.

L'**articolo 5** stabilisce che ai rapporti professionali come definiti dall'articolo 2 (v. sopra) **si applicano, per quanto compatibili**, le disposizioni dell'art. 13-bis della **legge professionale forense**.

La p.d.l. n. 1979, dunque, non abroga né l'art. 13-bis della legge forense, né l'art. 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017, pur dettando una disciplina dell'equo compenso molto più estesa.

Si valuti l'opportunità di operare un coordinamento tra le previsioni di nuova introduzione e quelle vigenti: novellandole oppure, in alternativa, abrogandole e disciplinando le clausole vessatorie nella riforma in esame.

L'articolo 6, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento.

A.C. 301, Meloni

La proposta C. 301 interviene sulla disciplina codicistica, disponendo **la nullità delle clausole** che non prevedono un **compenso equo e proporzionato** per lo svolgimento di attività professionali, ossia che prevedono un compenso **inferiore** ai parametri o dalle tariffe per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale; la proposta inoltre abroga le norme che hanno disposto l'abrogazione **delle disposizioni sulle tariffe professionali** (*si veda paragrafo sul quadro normativo*).

Più in dettaglio, **l'articolo 1** interviene sul codice civile, aggiungendo due commi all'articolo 2233, che detta la disciplina del **compenso nelle professioni intellettuali**.

L'articolo 2233 è collocato nel Libro II (*Del lavoro*), Titolo III (*Del lavoro autonomo*), Capo III (*Delle professioni intellettuali*) e, nella formulazione vigente, stabilisce che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. L'art. 2233 c.c. pone dunque una gerarchia di carattere preferenziale tra i criteri di determinazione dell'onorario del professionista, considerando prima di tutto l'accordo delle parti e, solo in sua mancanza, le tariffe professionali, gli usi e la decisione del giudice, con la conseguenza che, assumendo le tariffe massime un ruolo sussidiario e recessivo, esse continuano ad essere obbligatorie solo nel caso in cui non sia concluso alcun patto tra avvocato e cliente

La disposizione specifica inoltre che in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione e che sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali

In particolare, la proposta prevede **la nullità delle clausole** che non prevedono un **compenso equo e proporzionato** all'opera prestata, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera.

Nello specifico, l'articolo in esame specifica che **sono nulle** le pattuizioni di un **compenso inferiore**:

- agli importi stabiliti dai parametri o dalle tariffe per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale;

In attuazione dell'articolo 9, comma 2, del D.L. 24/01/2012, n. 1, le modalità per la liquidazione dei compensi professionali sono stabilite con il Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012, così come modificato con il DM n. 106 del 2013.

- ai parametri determinati con decreto ministeriale, per la professione forense.

Il comma 6 dell'articolo 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense prevede che i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge. In attuazione di tale previsione è stato, da ultimo adottato il decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37, recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense,

La proposta specifica che per far valere la nullità della pattuizione e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata, **il solo professionista può impugnare** - innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio - l'accordo di qualsiasi tipo (convenzione, contratto, esito della gara, predisposizione di un elenco di fiduciari etc.) che preveda un compenso inferiore ai predetti parametri.

Il tribunale procede alla rideterminazione del compenso:

- secondo i parametri o le tariffe ministeriali in vigore relativi alle attività svolte dal professionista,
- tenendo conto dell'opera effettivamente prestata

È prevista la possibilità per il tribunale di richiedere al professionista di acquisire il **parere di congruità dell'ordine** o del collegio professionale. Al riguardo si prevede:

- che il parere di congruità costituisce piena prova in merito alle caratteristiche dell'attività prestata, all'importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, alle condizioni soggettive del cliente, ai risultati conseguiti, al numero e alla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
- che il tribunale non possa avvalersi, nel procedimento di rideterminazione del compenso, di consulenze tecniche.

Con un ulteriore comma aggiuntivo all'art. 2233 c.c., la proposta prevede la nullità di qualsiasi pattuizione:

- che vieti allo stesso professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione;
- che imponga allo stesso l'anticipazione di spese;
- che – comunque – attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.

Il medesimo articolo 1 (comma 2) interviene sull'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012 n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27), il quale ha previsto l'abrogazione definitiva delle tariffe delle professioni regolamentate una nuova disciplina del compenso professionale (*si veda sopra quadro normativo*). Al riguardo la proposta:

- abroga i commi 1 e 5 dell'articolo e dunque abroga le disposizioni che dispongono a loro volta rispettivamente l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate (comma 1) e di tutte le disposizioni che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle suddette tariffe (comma 5);
- modifica il comma 2 prevedendo che nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista sia determinato con riferimento alle tariffe o ai parametri vigenti all'epoca della prestazione, stabiliti con decreto del Ministro vigilante

La formulazione vigente del comma 2 dell'articolo 9 (DL 1/2012) prevede che in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista sia determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. In attuazione di tale disposizione per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, è stato adottato il D.M. 20 luglio 2012, n. 140; per gli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro, il D.M. 21 febbraio 2013, n. 46 e, per le professioni dei medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica, il D.M. 19 luglio 2016, n. 165

La proposta in esame non interviene invece sulla disciplina di cui all'art. 13-bis della legge forense e all'art. 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017 (*vedi sopra*), pur dettando una disciplina dell'equo compenso molto più estesa.

Si valuti l'opportunità di operare un coordinamento tra le previsioni di nuova introduzione e quelle vigenti.

L'**articolo 2** stabilisce l'obbligo, per gli ordini e i collegi professionali, di adottare **disposizioni deontologiche** volte a sanzionare la violazione da parte del professionista:

- dell'obbligo di pattuire un compenso equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta, in applicazione dei parametri o delle tariffe ministeriali;
- dell'obbligo di informativa della nullità della pattuizione di un compenso iniquo, nei rapporti in cui gli accordi siano predisposti esclusivamente dal professionista.

L'**articolo 3** prevede la possibilità che il **parere di congruità** emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (artt 633 e ss cp.c.) e a quelle specifiche delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (art. 14 del D. lgs. n. 150 del 2011) **acquisti l'efficacia di titolo esecutivo** per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e **se il debitore non abbia proposto opposizione** ai sensi dell'articolo 702-bis del codice di procedura civile davanti all'autorità giudiziaria, entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

Come ha precisato la giurisprudenza mentre ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo a norma dell'art. 636 c.p.c., la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice di merito di verificare le singole prestazioni svolte dal professionista stesso e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella. (Cass. Civ. sentenza n. 18775/2005; Cass. civ , ord. 15 gennaio 2018, n. 712)

È infine precisato che il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di conformità.

L'**articolo 4** interviene sulla disciplina del **termine di decorrenza della prescrizione dell'azione di responsabilità professionale**, individuando nel giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale, il relativo *dies a quo*

Tale disposizione si pone in correlazione con la regola generale di cui all'art. 2935 c.c., in base alla quale "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere", valorizzando l'elemento dell'attuazione della prestazione come momento determinante per il calcolo del termine prescrizione.

La giurisprudenza, in sede di interpretazione del principio generale stabilito dal citato art. 2935 c.c., ha sviluppato due orientamenti distinti. L'uno (ex multis, v. Cass., 28 gennaio 2004, n. 1547; Corte Appello Napoli, 13 aprile 2015, n. 1688) tendente appunto a far coincidere la decorrenza del termine di prescrizione con la violazione dell'obbligo contrattuale anziché con il manifestarsi del danno nella sfera giuridica del soggetto leso.

L'altro (Cass., SS.UU., 11 gennaio 2008 nn. 576- 581; Cass. 15 luglio 2009, n. 16463 e 23 settembre 2013, n. 21715), di segno opposto.

L'**articolo 5** disciplina l'**istituzione di un fondo**, compartecipato dallo Stato, **presso i singoli ordini territoriali** per la copertura delle spese per i servizi professionali resi su questioni urgenti o indifferibili in favore dei soggetti meno abbienti. *Si valuti l'opportunità di specificare le modalità di compartecipazione statale al suddetto fondo, anche tenuto conto della clausola di invarianza finanziaria contenuta nella proposta di legge,*

L'individuazione delle modalità di istituzione del fondo, dei requisiti per l'ammissione a esso e delle prestazioni professionali che possono essere finanziate, è demandata a regolamenti adottati dai Ministri competenti per i singoli ordini professionali, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'**articolo 6** reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 7** contiene una **disposizione transitoria** in base alle quali le norme di nuova introduzione si applicano, per le prestazioni rese dopo la data di entrata in vigore della legge, anche alle convenzioni sottoscritte prima di tale data e in corso alla stessa data

Con riguardo alle prestazioni in corso collegate alle convenzioni sottoscritte prima della data di entrata in vigore della legge, la proposta introduce un obbligo del professionista di avvisare l'altro contraente dell'applicazione delle nuove disposizioni. Si specifica tuttavia che l'inadempimento dell'obbligo è sanzionabile soltanto sul piano deontologico in via disciplinare.

L'**articolo 8**, infine, prevede l'**abrogazione** dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (*c.d. decreto Bersani*), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che a sua volta dispone l'abrogazione delle norme che prevedevano l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali (*vedi sopra, quadro normativo*).

Si ricorda che l'abrogazione di disposizioni abrogative non provoca automaticamente la reviviscenza delle norme abrogate, come affermato dalla [Circolare](#) sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del presidente della Camera del 20 aprile 2001 e, successivamente, anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 13 del 2012).